

RISOLUZIONE (UE) 2021/1615 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 29 aprile 2021****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0081/2021),
- A. considerando che, secondo lo stato delle entrate e delle spese ⁽¹⁾ dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("l'Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2019 ammontava a 3 30 107 000 EUR, il che rappresenta un incremento del 14,36 % rispetto al 2018; che il bilancio dell'Agenzia deriva prevalentemente dal bilancio dell'Unione;
- B. considerando che, conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 ⁽²⁾, la guardia di frontiera e costiera europea è tenuta a garantire la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del suddetto regolamento, ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e il diritto internazionale pertinente, compresi la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, la convenzione sui diritti del fanciullo e gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento; che il regolamento (UE) 2019/1896 non solo ha previsto nuove risorse per l'Agenzia nel settore dei diritti fondamentali, ma ha anche istituito un nuovo meccanismo interno indipendente e globale volto a monitorare la conformità delle attività operative dell'Agenzia ai diritti fondamentali; che tale meccanismo si basa sul ruolo rafforzato e sull'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia, che riferisce al consiglio di amministrazione, ma che diventa anche un'autorità dotata della delega di potere per quanto riguarda la nomina del suo personale;
- C. considerando che, a norma del regolamento (UE) 2019/1896, il responsabile dei diritti fondamentali deve essere assistito da un responsabile aggiunto dei diritti fondamentali e da almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali, che agiscono sotto la supervisione gerarchica del responsabile dei diritti fondamentali in qualità di suoi "occhi e orecchie" sul campo;
- D. considerando che la tabella di marcia per l'attuazione della guardia di frontiera e costiera europea 2.0, elaborata dall'Agenzia e dalla Commissione nel luglio 2019, ha sottolineato la necessità di allineare il quadro pertinente per il monitoraggio dei diritti fondamentali alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) 2019/1896, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di 40 osservatori dei diritti fondamentali entro il 5 dicembre 2020;
- E. considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2019 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti; che la Corte ha recentemente avviato un audit per esaminare se l'Agenzia abbia sinora fornito agli Stati membri un sostegno efficace nell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che sarà ultimata nel 2021;

⁽¹⁾ GU C 143 del 30.4.2020, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

